

# COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

\*\*\*\*\*

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA  
Allegato alla delibera Consiliare  
in data 25/2/85 n. 19

## **REGOLAMENTO TARIFFA PER IL SERVIZIO DELLA PESA PUBBLICA**

### **ART. 1**

E' stabilito nel Comune di Isola della Scala il diritto di pesa pubblica con diritto di privativa.

### **ART. 2**

Chiunque vorrà servirsi della pesa pubblica dovrà corrispondere al Comune o a chi ne diverrà concessionario, il diritto fissato dalla relativa tariffa.

### **ART. 3**

E' vietata a chicchessia di tener al servizio pubblico alcuna pesa come pure di esercitare la prestazione gratuita dei pesi quando la frequenza assuma carattere di concorrenza alla privativa comunale.

Rimane però in facoltà dei negozianti e privati di servirsi dei pesi di loro esclusiva pertinenza ovvero avuti in prestito da altri.

### **ART. 4**

La Giunta Comunale determinerà le modalità di controllo dell'operato della ditta concessionaria del servizio o di coloro che sono incaricati della riscossione dell'apposita tariffa.

### **ART. 5**

L'Ufficio avrà un proprio orario fissato dalla Giunta Comunale e dalla ditta concessionaria del servizio.

Per pesate fuori orario viene raddoppiata la tariffa.

### **ART. 6**

I carichi e qualunque altro oggetto, saranno pesati in ordine di presentazione senza preferenze per alcuno. I carri vuoti, casse d'imballaggio, recipienti e simili, saranno annessi alla pesatura gratuita quando costituiscono oggetto di tara, se presentati entro 24 ore dall'accertamento del peso lordo del carico, accompagnati dalle relative bollette già ammesse.

### **ART. 7**

Il pesatore è tenuto ad usare modi corretti verso il pubblico.

## **ART. 8**

Prima di pesare un oggetto, il pesatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per non alterare il risultato della pesatura.

## **ART. 9**

La pesatura non verrà effettuata a che non si uniformerà alle norme contenute nel presente regolamento.

## **ART. 10**

Il pesatore non potrà percepire diritti in misura maggiore di quelli stabiliti dalla relativa tariffa.

## **ART. 11**

Il pesatore avrà l'obbligo di rilasciare ad ogni ditta pagante apposita bolletta.

## **ART. 12**

Sarà obbligo del pesatore di eseguire le pesate di qualunque specie, sia a persone di questo che di altri Comuni.

Ogni irregolarità riscontrata darà luogo a contravvenzioni e carico della concessionaria.

## **ART. 13**

Le questioni che fossero per sorgere sul senso o sull'applicazione della tariffa e del presente regolamento, non autorizzano la parte contribuente ed opporsi al pagamento richiesto, salve sempre le sue azioni verso chi di ragione.

## **ART. 14**

Il pesatore non dovrà rilasciare duplicati di bollette e di dichiarazioni in iscritto riguardanti la pesatura, senza l'assenso del Sindaco del Comune.

## **ART. 15**

Ciascuna bolletta si deve riferire ad una sola pesata, fatta eccezione per gli oggetti costituenti la tara.

## **ART. 16**

Spetta ai Vigili Urbani l'accertamento delle contravvenzioni per la cui procedura si osserveranno le disposizioni di legge vigenti in materia.

Gli agenti suddetti in particolare devono far rispettare le norme contenute negli artt. 1 e 3 del presente regolamento.

## ART. 17

Copia del presente regolamento e copia dell'apposita tariffa dovranno in modo visibile restare costantemente affisse nell'interno del locale della pesa a disposizione degli interessati.

## ART. 18

La tariffa per la riscossione dei diritti di peso pubblico viene determinata come segue:

a - pesatura per una motrice	L. 10.000
b - pesatura di motrice e rimorchio	L. 20.000
c - pesatura di un semirimorchio (bilico)	L. 15.000
d - pesatura di una motrice fuori orario	L. 20.000
e - pesatura di motrice e rimorchio fuori orario	L. 40.000
f - pesatura di un semirimorchio (bilico) fuori orario	L. 30.000.

\* \* \* \* \*